

Codice A1813A

D.D. 22 aprile 2016, n. 933

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4862 relativa alla realizzazione di un guado, lungo una pista di collegamento manutentiva, sul torrente Pellice in Comune di Bobbio Pellice (TO), localita' Malpertus. Richiedente: SMAT S.p.A.

In data 29/04/2015 con nota prot. n. 26243 (pervenuta in data 11/05/2015 prot. n. 26113) la SMAT S.p.A., con sede in Corso XI Febbraio 14 – Torino, C.F./P.IVA n. 07937540016, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione, sul torrente Pellice in Comune di Bobbio Pellice (TO), località Malpertus, di un guado lungo una pista di collegamento manutentiva per la stazione di sollevamento dell'impianto fognario, di dimensioni in pianta pari a 15,50 m x 5,00 m.

Nel dettaglio sono previsti i seguenti lavori:

- abbassamento del fondo scorrevole del corso d'acqua in modo da mantenere il piano carrabile in corrispondenza del guado alla quota del fondo alveo attuale;
- posizionamento di n. 5 tubazioni in cls di diametro interno pari a 100 cm;
- realizzazione di solettone in c.a. dello spessore di circa 30 cm al di sopra delle suddette tubazioni;
- posizionamento di massi reperiti in alveo, in parte intasati con cls, a protezione dell'attraversamento in progetto.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Renato Barra, costituiti dalla *Relazione generale*, dalla *Relazione idraulica* e da n. 1 tavola grafica, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Il rende noto dell'istanza è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bobbio Pellice per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 21/12/2015 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;

- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la SMAT S.p.A., con sede in Corso XI Febbraio 14 – Torino, ad eseguire l'opera prevista, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'opera progettata potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
3. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante l'esecuzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
6. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto; pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori stessi non potessero avere luogo nei termini previsti;
7. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto in progetto in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto medesimo mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo, delle sponde e delle tubazioni, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del guado, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all'opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Relativamente all'utilizzo del guado in progetto, ai fini della sicurezza idraulica dovranno essere verificate le previsioni sulla piovosità locale ed in caso di preannuncio di possibili eventi di piena dovrà essere effettuata idonea sorveglianza ed eventualmente interdetto l'accesso ai mezzi.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'opera.

Con successivo atto verrà rilasciato, da parte del Settore scrivente, il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'attraversamento, ai sensi della L.R. n. 12/2004 e del relativo regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Adriano Bellone